ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
"FRANCESCO SEVERI"
CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA
http://www.altamatematica.it - e-mail indam@altamatematica.it
tel. 06/490320 fax 06/4462293 codice fiscale 80126810581

0 Prot. - UFMBAZ-2017-000295 14-12-2017

STATUTO DELL'INdAM

approvato dal CdA dell'INdAM con verbale n. 217 del 13 dicembre 2017.

Art. 1
Finalità e principi generali

L'Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi, di seguito denominato "INdAM" o "Istituto", dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia ordinamentale ai sensi degli art. 9 e 33 della Costituzione, e rientra tra gli enti di ricerca di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Nel rispetto delle sue finalità istituzionali, l'Istituto adotta il proprio statuto in conformità alle disposizioni della legge 27 settembre 2007, n. 165 e ss. mm. e ii, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.218, nonché alle disposizioni compatibili del proprio ordinamento vigente (legge 11 febbraio 1992 n. 153 e successive integrazioni e modificazioni).

L'Istituto ha la propria sede centrale presso l'Università "La Sapienza" di Roma o comunque nella provincia di Roma.

L'INdAM è l'Istituto nazionale della matematica italiana. La specificità e il ruolo nazionale nella ricerca e nell'alta formazione dell'Ente sono fondati sulla partecipazione volontaria e non retribuita alla gestione e alle attività dell'Istituto stesso da parte di tutti i matematici italiani, che ne costituiscono la comunità scientifica di riferimento, con l'adesione ai Gruppi nazionali di ricerca e alle unità di ricerca INdAM. L'Istituto coordina progetti scientifici, di ricerca e di alta formazione anche sulla base della condivisione degli strumenti e degli obiettivi con i ricercatori e le strutture matematiche delle Università e degli Enti di Ricerca.

L'INdAM svolge la sua missione nella dimensione europea e internazionale, in coerenza con i principi e le direttive europee in Ricerca e Formazione e, a tal fine, recepisce la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers assicurando quanto disposto nell'art. 2, comma 1 del DL n. 218, 25 novembre 2016.

I fini dell'Istituto sono i seguenti:

a. svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche e all'innovazione, con particolare riferimento allo sviluppo delle applicazioni matematiche alle scienze naturali (fisica, chimica, biologia), alle scienze finanziarie ed economiche, alle scienze sociali, all'informatica e all'ingegneria, nonché alle applicazioni industriali;

b. promuovere sul piano nazionale, internazionale e comunitario la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative esistenti nelle varie università italiane;

c. costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori universitari, nonché di ricercatori degli enti di ricerca;

d. procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto

con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito dell'Unione Europea;

e. promuovere e incentivare l'avviamento alla ricerca dei giovani matematici, valorizzandone il merito e le capacità;

f. promuovere tutte le forme di partenariato anche conoscitivo e strategico con autonomie territoriali, enti pubblici e imprese, nonché con Enti di Ricerca e Università straniere.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, l'Istituto può:

a. stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con l'Unione Europea, con le Università e con Enti di Ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, e con organismi scientifici internazionali;

b. stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e convenzioni aventi per oggetto la collaborazione scientifica o la preparazione di studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica applicata;

c. partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4 giugno 2003, n. 127, e nel rispetto dei principi comunitari e della normativa nazionale, in particolare dell'art. 16 del D. Lgs. 213/2009;

d. assegnare, mediante concorsi nazionali ed internazionali, borse di studio, borse di ricerca avanzata e assegni di ricerca;

e. reperire risorse economiche e finanziamenti esterni, anche promuovendo, concorrendo alla costituzione o partecipando a fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo la normativa prevista nell'art. 16 del D. Lgs. 213/2009;

f. favorire la presentazione di domande di finanziamento, in particolare di progetti europei, da parte di matematici italiani e stranieri, che prevedano la partecipazione dell'Istituto come istituzione di riferimento, garantendo la libertà di ricerca dei proponenti e dei partecipanti.

Art. 2
Programmazione delle attività e del fabbisogno di personale

In conformità alle linee guida enunciate nel Programma nazionale della ricerca, ai fini della pianificazione operativa il consiglio di amministrazione, previo parere del consiglio scientifico, adotta un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, che definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi nonché le correlate risorse. Elabora anche un documento di visione strategica decennale, in conformità alle particolari disposizioni definite nel presente statuto e nei regolamenti. Il predetto piano è valutato e approvato dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attività dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca. Nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al PTA, il Consiglio d'Amministrazione determina su proposta del Direttore amministrativo dell'Ente, la consistenza e le variazioni dell'organico e

del piano di fabbisogno del personale. L'approvazione del Piano Triennale delle Attività dell'INdAM da parte del Ministero vigilante avviene secondo le indicazioni dell'art.7 del D.Lgs. n. 218/2016.

Ogni eventuale modifica apportata all'art. 5 del D. Lgs. 31 dicembre 2009, n.213 e dell'art. 7 D. Lgs. n. 218/ 2016 si intende modificativa anche del presente articolo.

Art. 3
Organi

1. Sono organi dell'Istituto:
a. il Presidente dell'Istituto;
b. il consiglio di amministrazione;
c. Il consiglio scientifico;
d. il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4
Il Presidente

1. Il Presidente è un matematico di riconosciuto rilievo internazionale, con notevole esperienza sia di direzione e coordinamento di strutture e progetti di ricerca, sia amministrativa.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, secondo la procedura prevista dall'art. 11 del decreto legislativo n. 213/2009.

In ragione della specificità dell'Ente, di cui all'art. 1 del presente statuto, il Comitato di selezione di cui al citato art. 11 del decreto legislativo n. 213/2009, valuta le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. Le indicazioni della comunità scientifica vengono acquisite mediante una consultazione nella quale ciascun componente esprime una preferenza. I nomi dei candidati che abbiano ricevuto almeno il 15 per cento delle preferenze espresse vengono trasmessi al Comitato di selezione. La consultazione si svolge secondo le modalità previste in un apposito regolamento che preveda anche l'elettorato attivo del personale dipendente, a tempo indeterminato, dell'Istituto.

2. Il Presidente:
a. ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b. convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigilando sull'esecuzione delle sue delibere, che spetta al Direttore amministrativo, nel rispetto della separazione tra i compiti di programmazione, indirizzo strategico e le competenze gestionali con le relative responsabilità, come previsto dall'art. 12, comma 2 del D. Lgs. 213 del 2009;
c. presenta annualmente al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca una relazione

sull'attività scientifica svolta dall'INdAM nell'anno precedente, previa approvazione del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico;

d. può provvedere, quando sussistano obiettive ragioni di necessità ed indifferibilità, e sotto la propria personale responsabilità, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione, all'adozione degli atti ritenuti necessari di competenza del Consiglio di Amministrazione;

e. conferisce le borse e i premi di studio, sulla base delle graduatorie di cui valuta la legittimità;

f. esercita i poteri disciplinari nei confronti dei beneficiari di dette borse e premi, e in genere dei frequentatori dei corsi e delle altre attività scientifiche e didattiche dell'Istituto;

g. può richiedere di propria iniziativa o in seguito a delibera del consiglio di amministrazione, pareri all'Avvocatura generale dello Stato, informando del parere reso il consiglio di amministrazione;

h. può, ove lo ritenga necessario e opportuno, sotto la propria responsabilità e mediante atto scritto e revocabile in ogni momento, delegare le sue facoltà, in tutto o in parte, al Vice Presidente dell'Istituto. Non possono essere delegate le facoltà di cui alla lettera d) del presente articolo, e il compito di presiedere il consiglio di amministrazione;

i. propone l'incarico di Direttore amministrativo dell'Istituto, e lo affida su conforme parere del CdA;

j. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore o dai regolamenti dell'Istituto.

Art. 5
Consiglio di amministrazione, composizione e attribuzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed è composto dal Presidente, da un esperto di alta amministrazione, individuato secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 213/2009, e da un esperto scientifico scelto direttamente, mediante elezione, dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatori universitari, ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto. L'elezione si svolge secondo le modalità previste da un apposito regolamento.

2. Le competenze del consiglio di amministrazione consistono nell'approvazione degli atti di carattere generale o fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione dell'Istituto.

In particolare, il Consiglio:

a. delibera su proposta del Presidente e sentito il consiglio scientifico e il Direttore amministrativo in ordine al piano triennale delle attività, in ordine alla consistenza e alle variazioni dell'organico e al piano di fabbisogno del personale, informate le organizzazioni sindacali, e in ordine al Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca, come previsto all'art. 2;

b. delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, predisposti dal Direttore amministrativo, nei termini e nei modi indicati nel regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto;

c. delibera, sentito il consiglio scientifico, in ordine alle convenzioni e ai contratti, alla

partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall'art. 1;

d. delibera, su proposta del consiglio scientifico, i bandi di concorso a borse di studio e di ricerca;

e. delibera il regolamento del personale, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e, sentito il consiglio scientifico, ogni altro regolamento dell'Istituto.

f. delibera, sentito il Direttore amministrativo, l'organizzazione funzionale ed amministrativa dell'Istituto e prevede le forme dell'autonomia;

g. conferisce gli incarichi al personale dirigente, su proposta del Presidente, e designa, su proposta del Presidente, il Direttore amministrativo;

h. delibera le indennità del personale dirigente su proposta del Presidente;

i. delibera in ordine ai servizi di tesoreria o di cassa;

j. delibera in ordine alle liti attive o passive;

k. delibera, secondo quanto stabilito dal regolamento per il personale e dal presente statuto in ordine ai concorsi, alle assunzioni, alle promozioni, e ad ogni altro atto relativo al personale dell'Istituto;

l. gestisce le fondazioni e gli altri coacervi patrimoniali amministrati dall'Istituto;

m. formula indirizzi in ordine ai servizi amministrativi e alle spese dell'Istituto, eccettuate le spese impegnate per l'esercizio in corso per il piano di attività scientifica e didattica;

n. stabilisce gli importi massimi e le modalità di pagamento delle borse di studio e di ricerca, dei premi e di ogni altra sovvenzione;

o. sentito il consiglio scientifico, formula al Ministero vigilante proposte e osservazioni inerenti all'attività anche scientifico-didattica dell'Istituto;

p. delibera l'organizzazione complessiva dell'Ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli Uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni, da sottoporre a valutazione e approvazione ministeriale;

q. delibera l'ordinamento concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, e ne nomina il responsabile;

r. delibera sulla partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, da sottoporre ad approvazione ministeriale;

s. delibera sulla costituzione o partecipazione a fondi d'investimento ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 213/09;

t. approva investimenti in infrastrutture, commesse e richieste di finanziamento, di importo superiore al valore determinato nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e aggiornato annualmente dal Consiglio medesimo;

u. approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri enti e organismi pubblici o privati;

v. approva gli adempimenti di carattere generale previsti dal CCNL;

w. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore e dai regolamenti dell'Istituto, e delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Istituto non demandato ad altri organi dalla legge e dai regolamenti interni;

x. il CdA elegge al proprio interno un Vicepresidente che, in caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni. Il Vice Presidente è anche Vice Presidente dell'Ente, e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Le delibere del Consiglio non soggette ad approvazione ministeriale sono immediatamente

esecutive.

Art. 6
Norme di funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e comunque ogni volta che la convocazione venga richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti; è convocato inoltre su richiesta del consiglio scientifico con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti effettivamente in carica; per l'approvazione e le modifiche dei regolamenti di cui all'art. 5 comma 2 lettera e) il Consiglio può validamente deliberare solo se sono presenti tutti i componenti in carica.

3. I componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica per quattro anni e possono essere confermati una sola volta; essi hanno accesso agli uffici dell'Istituto e possono prendere diretta visione di qualsiasi atto o pratica;

4. Il Presidente dell'Istituto è tenuto ad informare il consiglio di amministrazione in ordine all'attività degli uffici ed a quanto può richiedere un intervento del consiglio medesimo;

5. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi per via telematica. Il Consiglio, con propria delibera adottata con la maggioranza dei componenti, ne regola le procedure.

Art. 7
Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico è formato da sette scienziati e studiosi di alto profilo scientifico, nominati per un quadriennio dal consiglio di amministrazione a seguito di elezione, effettuata anche con modalità telematiche, da parte dei docenti, ricercatori universitari, ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di Ricerca dell'Istituto; ogni elettore esprime una sola preferenza. La consultazione si svolge secondo le modalità previste in un apposito regolamento.

2. Il consiglio scientifico elegge nel suo seno il Presidente ed un vicepresidente.

3. Il consiglio scientifico:

a. formula proposte in ordine all'indirizzo scientifico dell'Istituto;

b. redige un rapporto annuale sull'attività scientifica e di alta formazione dell'Istituto, evidenziandone i punti di forza e di debolezza, e delineando possibili strategie e interventi per il futuro;

c. propone misure volte a favorire la dimensione europea ed internazionale delle attività dell'Istituto, attraverso forme di collaborazione e cooperazione tecnica e scientifica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

d. svolge attività consultiva in materia di proposte e pareri sui documenti di pianificazione e di visione strategica, su richiesta del consiglio di amministrazione, che stabilisce

il termine entro il quale il parere deve essere reso;

e. propone al CdA i contenuti scientifici dei programmi triennali di attività dell'Istituto ed i contenuti scientifici del Documento di visione strategica decennale degli Enti di Ricerca di cui all'art. 2 del presente statuto;

f. esprime il proprio parere sulla relazione annuale che il Presidente dell'Istituto deve presentare al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca sull'attività scientifica svolta;

g. propone al CdA gli argomenti, le sedi e le modalità delle attività scientifiche e didattiche dell'Istituto;

h. formula al consiglio di amministrazione eventuali richieste di stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti per il piano di attività in corso di realizzazione o comunque già definito;

i. regolamenta i corsi dell'Istituto e ne segue l'ordinato svolgimento;

j. organizza e promuove conferenze, seminari e convegni nonché ogni altra attività di studio e di ricerca rientrante nelle finalità dell'Istituto, nei limiti delle autorizzazioni di spesa deliberate dal consiglio di amministrazione;

k. formula proposte in ordine alle pubblicazioni curate e finanziate dall'Istituto, nei limiti della previsione del bilancio annuale;

l. entro il 30 aprile precedente l'inizio dell'anno accademico, esprime pareri in merito al numero e gli importi delle borse di studio o di ricerca delle quali si prevede l'assegnazione in tale anno, nei limiti della specifica previsione del bilancio annuale;

m. propone al CdA i bandi di concorso per il conferimento delle borse di studio e di ricerca e dei premi, e i commissari componenti le commissioni giudicatrici incaricate di formare le relative graduatorie;

n. gestisce la biblioteca dell'Istituto e decide in ordine agli acquisti di volumi e pubblicazioni nei limiti della previsione del bilancio annuale;

o. propone al CdA i rappresentanti dell'Istituto nei consigli di altri enti, ove tale rappresentanza sia prevista;

p. esprime pareri al consiglio di amministrazione in ordine alla formulazione al Ministero vigilante di proposte e osservazioni inerenti all'attività anche scientifico-didattica dell'Istituto;

q. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore o dai regolamenti dell'Istituto.

4. Le riunioni del consiglio scientifico possono svolgersi per via telematica. Il consiglio con propria delibera adottata con la maggioranza dei componenti ne regola le procedure.

Art. 8
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca; il Presidente è designato

dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il compenso dei componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità alle Direttive in materia. Ai membri supplenti del collegio dei revisori dei conti non sono corrisposti emolumenti.

Art. 9
Direttore amministrativo dell'Istituto

1. Le funzioni gestionali dell'Istituto sono attribuite al Direttore amministrativo, al quale spetta l'emanazione di atti a rilevanza interna ed esterna alla luce delle indicazioni contenute nel D. Lgs. 165/2001, così come modificato dal D. Lgs. 150/2009 e, per quanto riguarda gli atti e i procedimenti amministrativi, alla luce della legge 241/1990 e ss. mm. e ii. In particolare il Direttore amministrativo dirige e coordina l'attività di tutti gli uffici dell'Istituto, sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ed è responsabile della gestione amministrativa dell'Istituto; adotta gli atti amministrativi di gestione, nonché quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti dell'INdAM.

2. Conformemente all'art. 15 del D. Lgs 165 del 30 marzo 2001, le attribuzioni del Direttore amministrativo non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento. Sulla base delle linee generali e politiche contenute nel piano triennale di cui all'articolo 2, il Direttore amministrativo svolge la funzione di programmazione e di consolidamento dei conti dell'Istituto, al fine di rendere coerenti i programmi ed i progetti con le linee strategiche e di indirizzo e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Il Direttore amministrativo viene sentito dal CdA in ordine all'adozione del PTA, alla determinazione della consistenza dell'organico e al piano di fabbisogno del personale.

Inoltre, il Direttore amministrativo:

-esegue le delibere del CdA e del Consiglio scientifico;

-predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Ente;

-elabora la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente da sottoporre al Presidente, che la presenta al Consiglio di Amministrazione;

-predispone gli schemi e le modifiche dei regolamenti da sottoporre al Presidente, che li presenta al Consiglio di Amministrazione.

3. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera i, ed è scelto tra persone di consolidata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli Enti Pubblici. Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è regolato con contratto di diritto privato, della durata massima di quattro anni, con cui è definito anche il corrispondente trattamento economico nel rispetto degli articoli 24 e 27 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.

Art. 10
Conflitti d'interesse e incompatibilità

1. Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio scientifico, del Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili tra di loro e con quelle di Direttore amministrativo dell'Istituto.
2. Il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio scientifico, del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o società che partecipano a programmi di interesse prevalente dell'Istituto.

Tutte le cariche citate sono incompatibili con incarichi politici elettivi nazionali.

3. Entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione, i soggetti di cui al presente articolo dichiarano formalmente sotto la propria responsabilità di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità sopra richiamate. La dichiarazione è resa al Presidente, o a chi ne fa le veci, qualora l'incompatibilità riguardi il Presidente medesimo.
4. Il Presidente, o chi ne fa le veci, ove risulti la sussistenza di situazioni di incompatibilità, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato: a) stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale questi può esercitare l'opzione; b) trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, provvede a darne comunicazione ai soggetti che hanno proceduto alla nomina per i provvedimenti di competenza.
5. Le dimissioni, anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, sono presentate all'autorità che ha proceduto alla nomina e comunicate al Presidente, o a chi ne fa le veci, e hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte dell'autorità competente per la nomina.

Art. 11
Conferme in carica

Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti non possono essere confermati nella carica se non per una sola volta.

Art. 12
Pubblicità delle deliberazioni - Diritto di accesso

L'INdAM ottempera agli obblighi di trasparenza e di pubblicità delle deliberazioni applicando quanto prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. 97/2016.

Art. 13
Unità di Ricerca

Mediante apposite convenzioni possono essere istituite Unità di Ricerca INdAM, presso le Università e gli Enti di Ricerca, allo scopo di favorire lo svolgimento in collaborazione di

ricerche e alta formazione, incluso il Dottorato di ricerca, condividere infrastrutture e laboratori, attività di trasferimento tecnologico e ogni altra attività compatibile con la missione dell'Istituto. Tali convenzioni mirano anche a favorire una gestione ottimale delle infrastrutture e strutture di ricerca, con l'obiettivo di consentire una loro programmazione e gestione coordinata tra tutti gli attori del sistema della ricerca e delle imprese, anche nel rispetto degli orientamenti europei ed allo scopo di produrre economie di scala, di accrescere la loro efficienza, accessibilità ed internazionalizzazione.

Art. 14
Pari opportunità

Gli organi dell'Istituto sono impegnati a rimuovere gli ostacoli alle pari opportunità, e a prevedere, nell'ambito delle vigenti leggi, interventi correttivi di eventuali squilibri di genere.

Art. 15
Personale – Rinvio

La disciplina del personale dell'Istituto è demandata ad apposito regolamento cui si rinvia. Il regolamento dovrà contenere specifiche disposizioni agevolative per la mobilità dei dipendenti con gli altri enti di ricerca, con le istituzioni internazionali di ricerca e le imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al fine di ottenere azioni di interscambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato. Il regolamento prevederà inoltre misure organizzative idonee a potenziare la professionalità e l'autonomia del personale di ricerca.

Art. 16
Borse di studio e di ricerca, Assegni di Ricerca – Rinvio

Con separati regolamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione, sentito il consiglio scientifico, sono disciplinate le borse di studio e di ricerca e gli Assegni di Ricerca, le modalità per ~~conseguirle~~ conseguirli e per usufruirne, la loro durata, le relative incompatibilità e ogni altro aspetto della materia.

Art. 17
Gruppi – Rinvio

Con separato regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il consiglio scientifico, viene disciplinato il funzionamento dei Gruppi nazionali di ricerca matematica.

Art. 18
Avvocatura dello Stato

1. L'Istituto si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in tutte le controversie attive e passive.
2. L'Istituto si avvale della consulenza della citata Avvocatura per la soluzione di ogni questione di ordine giuridico che presenti particolare rilevanza.

Art. 19
Controlli

1. La Corte dei Conti esercita sull'INdAM il controllo previsto dall'art.12 della Legge 21 marzo 1958, n.259 secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 20
Norme transitorie e finali.

1. Il presente statuto, pubblicato sul sito istituzionale dell'INdAM, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
L'organismo indipendente di valutazione (art. 14 D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150) esercita anche le funzioni del nucleo interno di valutazione.
2. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla legge di riordino dell'INdAM n. 153/1992 e successive integrazioni e modificazioni, di cui al D. Lgs. n. 19/99, art. 13, comma 6, e al D. Lgs. n. 127/2003 art. 3, comma 1, lettere i), n), o), p), e artt. 16, 18, 19, comma 3 lettera f) e 20, 21, e 22, comma 1, nonché alla legge delega 27 settembre 2007, n.165 e successive modificazioni, al decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 e al D. Lgs. n. 218 del 25 novembre 2016.

Il Presidente dell'INdAM
Prof. Giorgio Patrizio